



————— R.ETE. —————
IMPRESE ITALIA

Egr. Avv. **Ernesto Maria RUFFINI**
Direttore

e p.c.

Egr. Dott. **Paolo SAVINI**
Vice Direttore
Capo Divisione Servizi

Agenzia delle Entrate
Via Cristoforo Colombo, 426 C/D
00145 – Roma

Roma, 10 luglio 2018
Prot. 041018

Oggetto: Termine di trasmissione delle fatture elettroniche

Egr. Direttore,

in premessa La ringraziamo dell'importante lavoro di condivisione e di soluzione dei problemi procedurali ed interpretativi connessi all'obbligo di fatturazione elettronica.

Il lavoro svolto nell'ambito del Forum della fatturazione elettronica sta portando ai risultati auspicati, anche grazie all'atteggiamento proattivo dell'Agenzia delle Entrate nel cercare, tra le tante soluzioni interpretative possibili, quella che conduce ad una gestione semplificata del processo attivo e passivo della fatturazione elettronica.

Proprio nell'ambito di questa fattiva collaborazione, nella Circolare 2 luglio 2018, n. 13/E, è stata data risposta ad ulteriori quesiti posti dalle nostre imprese. Tra i quesiti, al paragrafo 1.5, con riferimento all'individuazione del termine per la trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio (SdI), è stato indicato che, salvo che nelle ipotesi di fatturazione differita, le fatture elettroniche immediate devono essere trasmesse allo SdI entro le 24 ore del giorno di emissione della fattura stessa.

Subito dopo è stato anche affermato che *"in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le connesse difficoltà organizzative, si ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole ... ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472."*

In merito a questo punto specifico, condividiamo pienamente che la violazione commessa sia di natura formale e che, dal momento che non incide né sui controlli né sul



corretto versamento del tributo, venga derubricata a violazione meramente formale per la quale è riconosciuta la non sanzionabilità.

Proprio in considerazione di tale tesi interpretativa utilizzata nel citato documento di prassi per escludere l'applicazione delle sanzioni, non condividiamo che la non sanzionabilità sia limitata nel tempo. La non punibilità, infatti, non è collegata all'incertezza sull'ambito di applicazione della norma, ma viene correttamente motivata con il fatto che la violazione commessa non arreca pregiudizio ai controlli e al versamento del tributo. In presenza di tali caratteristiche la violazione non integra di per sé i presupposti per una sua sanzionabilità.

C'è da dire, peraltro, che con riferimento alla Fatturazione elettronica nei confronti della PA, in vigore sin dal 2014, sulla base di quanto indicato nella Circolare dell'Agenzia delle entrate 24 giugno 2014, n. 18, paragrafo 1.4, si è sempre ritenuto che la data di emissione non potesse essere successiva a quella di trasmissione della fattura, ma, che la stessa potesse, comunque, essere senz'altro antecedente a quella di trasmissione.

Pertanto una diversa interpretazione potrebbe determinare conseguenze sanzionatorie su fatture elettroniche emesse verso la PA nel rispetto dei termini di versamento dell'IVA, attualmente effettuati direttamente dalla stessa PA (split payment), non si può certo più sostenere si tratti di una prima fase di applicazione.

Sulla base di quanto indicato si chiede di riesaminare la problematica per giungere al riconoscimento, a regime, della non sanzionabilità, nei casi di lieve ritardo della trasmissione della fattura elettronica.

Certi della Sua sensibilità alle istanze delle imprese da noi rappresentate, è gradita l'occasione per porgerLe i più cordiali saluti.

Sergio Silvestrini
Segretario Generale - CNA



Nicola Molfese
Direttore Generale - Casartigiani



Cesare Fumagalli
Segretario Generale - Confartigianato Imprese



Francesco Rivolta
Direttore Generale - Confcommercio - Imprese per l'Italia



Mauro Bussoni
Segretario Generale - Confesercenti

